

# COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

<b>Determina Segretario n° 108 del 30/12/2011</b> <b>Reg. Deter. Generale n° 207 del 30 DIC 2011</b>
---

**ORIGINALE**      **X**  
**COPIA**

**OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla signora Marotto Sonia di Castelgomberto (VI) per l'annullamento di variante urbanistica piano di recupero "San Pietro Vecchio" e di permesso a costruire. Attuazione D.P.R. 12 gennaio 2011 accoglimento ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. CIG: Z29039734C.**

## IL SEGRETARIO COMUNALE

### Ricordato che:

- in data 22 marzo 2007 era stato notificato al Comune, e acquisito agli atti dell'Ente nella stessa data al n. 2537 di prot., un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte dell'avv., Roberto Carlotto per conto della signora Marotto Sonia, nata a San Pietro Mussolino il 4 febbraio 1965, residente a Castelgomberto (VI), via Palladio n. 27;
- con il ricorso amministrativo la signora Marotto chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della variante urbanistica generale al piano di recupero denominato "San Pietro Vecchio", approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 03/04 del 4 marzo 2004, con la quale veniva disposto l'aggiornamento e l'adeguamento dello stesso, nonché l'annullamento della precedente deliberazione della giunta comunale n. 72 del 4 settembre 2003, di adozione della predetta variante generale, mai, a detta della ricorrente, notificate alla stessa nella parte che riguarda gli interventi previsti sugli immobili di proprietà dei signori Rancan Giovanni Ruggero e Rancan Lucia;
- con il ricorso straordinario veniva chiesto anche l'annullamento della variante al piano di recupero in questione, approvata dal Comune di San Pietro Mussolino, ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 11/2004, con deliberazione consiliare n. 13 del 12 maggio 2005, nonché l'annullamento della precedente deliberazione della giunta comunale n. 37 del 17 marzo 2005, di adozione di tale variante, mai notificate, sempre a parere della ricorrente, nella parte che riguarda gli interventi previsti sugli immobili di proprietà dei signori Rancan Giovanni Ruggero e Rancan Lucia;
- la signora Marotto, infine, con il medesimo ricorso, chiedeva l'annullamento del permesso di costruire n. 19/05, rilasciato in data 25 maggio 2006 ai signor Rancan Giovanni Ruggero e Rancan Lucia, del quale la ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza solo in data 30 novembre 2006 e l'annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale, e/o comunque connesso;

**Dato atto** che la ricorrente vuole affermare che i suddetti provvedimenti sono viziati da illegittimità che ne comportano l'annullabilità;

**Ricordato**, inoltre, che in data 18 maggio 2007, era pervenuto, tramite fax, una nota, acquisita agli atti del Comune nella stessa data al n. 2699 di protocollo, del Consiglio di Stato, ufficio affari consultivi, seconda sezione, con la quale si esprime il parere che la domanda cautelare della signora Marotto debba essere accolta e per l'effetto debba essere sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato rinviando l'esame del merito all'Adunanza del 25 settembre 2007;

**Richiamato** il proprio precedente provvedimento n. 67 del 21.06.2007 con il quale si determinava:

- di affidare all'avvocato Giovanni Trivellato di Vicenza, con studio in Contrà Riale, 6, la difesa del Comune nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato in data 22 marzo 2007 dalla signora Sonia Marotto, per l'annullamento dei provvedimenti emessi dall'ente e richiamati nelle premesse della presente determinazione;
- di assumere l'impegno di spesa di € 1.500,00 più 2 % per la cassa e 20% di IVA, per un totale complessivo di €. 1.836,00, per le motivazioni espresse nelle premesse, a favore dell'Avv. Giovanni Trivellato con Studio Legale in Vicenza contrà Riale, 6;

**Dato atto** che il Consiglio di Stato, II Sezione, con parere n. 1460/2007, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2010, rilevato che le operazioni edilizie consentite dal Comune di San Pietro Mussolino avrebbero in realtà modificato impianto e vincoli del P.R.G. in contrasto con la funzione propria dei Piani di recupero, riteneva fondato e meritevole di accoglimento il ricorso interposto dai signori Rancan Giovanni Ruggero e Rancan Luisa, e per l'effetto disponeva l'annullamento degli atti impugnati "nei sensi di cui in motivazione";

**Dato atto**, inoltre, che ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto considerare che gli annessi fatiscenti, per i quali era stata prevista la demolizione, erano in passato destinati ad attività artigianale (deposito merci), e quindi posti a servizio dell'immobile principale con una "specificata caratterizzazione funzionale"; al contrario, la previsione della demolizione degli annessi artigianali, con conseguente possibilità di ampliamento dell'edificio realizzato in aderenza all'abitazione principale, avrebbe determinato il sostanziale venir meno della menzionata "caratterizzazione funzionale";

**Considerato**, infine, che ad avviso del Consiglio di Stato il contenuto del Piano di recupero avrebbe dovuto consentire solo interventi di ristrutturazione dell'edificio principale destinato a residenza, ma non interventi comportanti un ampliamento dello stesso: al contrario, la realizzazione in affiancamento di un nuovo edificio a destinazione sostanzialmente "residenziale" avrebbe di fatto prodotto il cospicuo aumento dei volumi dell'abitazione principale, in violazione dei vincoli imposti dal vigente P.R.G.;

**Considerato** che risulta oggi necessario, anche in considerazione delle istanze pervenute da parte dei controinteressati, dare ottemperanza al menzionato pronunciamento, nei limiti di cui alla motivazione espressa dal Consiglio di Stato, assumendo necessariamente le decisioni che consentono il dovuto contemperamento dell'interesse pubblico (oltre che dei signori Rancan Giovanni Ruggero e Rancan Lucia) all'esecuzione del pronunciamento, con la altrettanto necessaria tutela dell'affidamento ingeneratosi in capo ai controinteressati circa la legittimità delle previsioni pianificatorie e del permesso di costruire ottenuto, sulla scorta del quale hanno ultimato le opere in epoca anteriore al pronunciamento di cui si chiede l'ottemperanza;

**Ritenuto**, pertanto, che debba darsi idonea attuazione al D.P.R. 12 gennaio 2011 di accoglimento del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica depositato in data 4 aprile 2007 da parte della signora Marotto Sonia, secondo le prescrizioni e nei sensi di cui al parere n. 1460/2007 espresso dal Consiglio di Stato, II Sezione nell'adunanza del 9 aprile 2010;

**Ricordato** che il Comune di San Pietro Mussolino non ha un ufficio legale e che pertanto è opportuno dare un apposito incarico al legale che ha già assistito nel ricorso amministrativo il Comune, per dare correttamente esecuzione a quanto previsto nel D.P.R. 12/01/2011;

**Visto** il T.U. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamata** la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 2 maggio 2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011;


**Visto** il Decreto Sindacale Reg. 15 del 23.07.2009 con cui è stata attribuita al Segretario Comunale Scarpari dr. Emilio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la responsabilità dell'area amministrativa-demografica – attività produttive di cui all'allegato A) al

regolamento comunale degli uffici e dei servizi, sino alla scadenza del mandato sindacale o alla cessazione del rapporto di ufficio con il nostro Ente del Segretario predetto;  
**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

1. di affidare all'avvocato Giovanni Trivellato di Vicenza, con studio in Contrà Riale, 6, l'incarico di assistenza legale a difesa del Comune nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato in data 22 marzo 2007 dalla signora Sonia Marotto, per l'annullamento dei provvedimenti emessi dall'ente e richiamati nelle premesse della presente determinazione, per dare esecuzione, come esplicitato nelle premesse del presente atto, al DPR 12 gennaio 2011;
2. di assumere l'impegno di spesa di € 2.000,00 più 4 % per la cassa e 21 % di IVA, per un totale complessivo di €. 2.516,80, per le motivazioni espresse nelle premesse, a favore dell'Avv. Giovanni Trivellato con Studio Legale in Vicenza contrà Riale, 6;
3. di imputare la somma di cui al punto 1 a valere sull'intervento 1010203 – cap. 1058 voce "Spese per liti arbitraggi e consulenze" del bilancio di previsione 2011;
4. di liquidare a favore dell'Avvocato Giovanni Trivellato con Studio Legale in Vicenza il compenso spettante, dopo l'esecuzione della prestazione, previa presentazione di regolare parcella e sul conto dedicato che verrà comunicato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

San Pietro Mussolino li, 30/12/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Scarpari dott. Emilio

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 ( Imp. n. 246 )

San Pietro Mussolino, li 30-12-2011



Il Responsabile Area contabile  
Rag. Tiziana Consolaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32, commi 1 e 2, Legge 69/2009)

N. 76 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno 15 FEB 2012 all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 01 MAR 2012.



Il Segretario Comunale  
Scarpati dott. Emilio